



COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20044 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

ORIGINALE

ORDINANZA N. 19 DEL 13/10/2023

OGGETTO: RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO, DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO E DELLE TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ARESE – STAGIONE TERMICA 2023/2024

IL SINDACO

Visti:

- a) l'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 74 del 16.04.2013 *Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192* e l'art. 7 della Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.) n. XI-3502 del 5.08.2020, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- b) l'art. 5 del D.P.R. n. 74/2013 ed il paragrafo 7 punto 13 della D.G.R. XI-3502/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

Ordinanza N. **19** del **13/10/2023**

Preso atto che il Comune di Arese è inserito nella zona climatica E, di cui al D.P.R. n. 412 del 26.8.1993 (<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1993;412>), e che ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 74/2013 per tale zona è previsto un orario massimo di funzionamento quattordici ore (14 h.) giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

Richiamati:

1. il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas pubblicato dal Ministero della Transizione Ecologica il 06.09.2022, che prevede, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento;
2. il Regolamento UE 2023/706 del Consiglio del 30.03.2023 modificativo del Regolamento UE 2022/1369, che proroga il periodo di applicazione della misura di riduzione della domanda di gas naturale del 15% anche per il prossimo inverno;

Considerato che:

1. permangono le condizioni di instabilità del sistema nazionale del gas naturale che hanno determinato negli scorsi anni la necessità di adottare misure di contenimento della domanda di gas;
2. l'ordinamento nazionale e europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, e che un'ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla ratio delle norme e del sistema;

Considerato altresì che:

- A) le temperature registrate in Milano e nell'area metropolitana dalle stazioni meteorologiche di ARPA Lombardia sono al di sopra della media stagionale;
- B) gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;
- C) a partire dalla prima settimana di ottobre c.a. si sono verificati superamenti del Valore Limite giornaliero del particolato atmosferico;
- D) durante le precedenti stagioni termiche sono state attivate le misure emergenziali volte al miglioramento della qualità dell'aria;

Tenuto conto che una adeguata riduzione del periodo di esercizio, la diminuzione delle temperature e degli orari di esercizio per tutti gli impianti termici contribuiscono al contenimento delle emissioni inquinanti in linea con l'orientamento normativo sopra richiamato, oltre a rappresentare un risparmio economico per i cittadini;

Ritenuto pertanto, che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 74/2013 e al par. 7 punto 13 del documento allegato alla D.G.R. n. XI-3502/2020;

Visti quindi:

- i. il Regolamento UE 2023/706;
- ii. gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- iii. gli artt. 129 e 132 D.P.R. n. 380/2001;
- iv. il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06.09.2022;
- v. gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 74/2013;

vi. il paragrafo 7 della D.G.R. n. XI-3502 del 05.08.2020;

vii. lo Statuto del Comune di Arese;

ORDINA

Per tutti gli impianti termici come definiti dal D. Lgs 48/2020 presenti sul territorio le seguenti condizioni di esercizio:

- 1) la riduzione del periodo di esercizio con definizione della durata dello stesso dal 22.10.2023 al 08.04.2024;
- 2) la riduzione del periodo di funzionamento per un massimo di 13 ore giornaliere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
- 3) la riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'art. 3 comma 1, del D.P.R. n. 74/2013, come recepito dalla D.G.R. 3502/2020 al punto 7 comma 1 lettera b), ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione di quelli indicati nella medesima D.G.R. al punto 7 comma 1 lettera a), ovvero esclusi quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

La presente ordinanza non si applica nei casi previsti al par. 7 punti 4, 10 e 11 del documento allegato alla D.G.R. 3502/2020, di seguito riportati:

“ Par 7 punto 4. Gli ospedali, le cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero di soggetti fragili o affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2,

limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle Rappresentanze diplomatiche e di Organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, i Comuni possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura di cui ai commi 1 e 2, qualora elementi oggettivi o esigenze legate alla specifica destinazione d'uso giustifichino temperature diverse di detti valori.

Par 7 punto 10. Le disposizioni di cui ai commi:

- 7 (L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito nel rispetto dei limiti di seguito indicati per ciascuna zona climatica in cui è suddivisa la Lombardia, come indicato dal DPR412/1993: a) Zona E: ore 14 giornaliere (articolate anche in due o più sezioni) dal 15 ottobre al 15 aprile),

- 8 (Al di fuori di tali periodi e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria).

- e 9 (Il periodo giornaliero di possibile attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compreso tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno).

non si applicano:

a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori, anziani o disabili, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero di soggetti fragili e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;

c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;

d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

Par 7 punto 11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:

a) edifici adibiti a uffici e ad attività commerciali o a loro assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;

b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;

c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;

d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;

e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a $16^{\circ} C + 2^{\circ} C$ di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione, di cui al comma 7 del presente punto;

f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate sui quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa,

dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore; il programmatore deve comunque essere programmato in modo tale da non superare il limite massimo di attivazione oraria giornaliera per la singola unità immobiliare, come previsto dal comma 7;

g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente, purché il programmatore sia programmato in modo tale da non superare il limite massimo di attivazione oraria giornaliera, come previsto dal comma 7;

h) impianti termici condotti mediante “contratti di servizio energia” o “contratti di rendimento energetico”, ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente dispositivo, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 7 e 8, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e)”.

Al di fuori del periodo di accensione consentito e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata (7 ore).

DISPONE

1. la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo on-line e sul sito internet del Comune di Arese;
2. l'invio di copia dell'ordinanza a:
 - Polizia Locale del Comune di Arese, Via Madre Teresa di Calcutta n. 3, 20044 Arese (MI), tramite Sicr@;

- Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni ed Ambiente del Comune di Arese, Via Roma n. 2, 20044 Arese (MI), tramite Sicr@;
- Settore Pianificazione, S.I.T., Gestione del Territorio, SUAP e Patrimonio Immobiliare del Comune di Arese, Via Roma n. 2, 20044 Arese (MI), tramite Sicr@;

ognuno per quanto di competenza al fine di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;

INFORMA

1. che ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della Legge 07.08.1990, n. 241 *Nuove norme sul procedimento amministrativo*, il Funzionario con poteri sostitutivi in caso di inerzia del Comune è il Dott. Paolo Pepe – Segretario Generale dell'Ente;
2. che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241 *Nuove norme sul procedimento amministrativo* avverso il presente provvedimento in applicazione del:
 - D.Lgs 02.07.2010, n. 104 *Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo* e ss.mm.ii. potrà essere proposto ricorso entro sessanta giorni (60 gg.) dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo on line, al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Regione Lombardia.
 - D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 *Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi* potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro centoventi (120 gg.) dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo on line
3. che ai sensi dell'art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241 *Nuove norme sul procedimento amministrativo* l'ufficio competente di questa Amministrazione è il Settore Lavori Pubblici, Manutenzione ed Ambiente.

IL SINDACO
Luca Nuvoli
(sottoscritto digitalmente)